Analisi e commenti

Sostegno alle start up innovative: gli incentivi entrano in Unico - 2

29 Agosto 2014

L'agevolazione si "traduce" in una detrazione d'imposta, se a effettuare l'investimento è una persona fisica, in una deduzione dal reddito se è una persona giuridica

Thumbnail
Image not found or type unknown

Il bonus fiscale sotto forma di deduzione in Unico SC 2014. Nella dichiarazione dei redditi delle società di capitali è stato inserito un apposito prospetto di calcolo e di riporto dati relativo al beneficio spettante: è il quadro RS con la sezione "*Investimenti in Start-up innovative*". Nell'intervento odierno lo introduciamo.

Il modello e l'utilizzo dell'agevolazione

I soggetti passivi dell'Ires possono dedurre dal proprio reddito complessivo un importo pari al 20% dei conferimenti rilevanti effettuati, per una somma non superiore a 1,8 milioni di euro, in ogni singolo periodo d'imposta. L'aliquota di deduzione è innalzata al 27% nel caso di investimenti nelle start-up a vocazione sociale, nonché per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico.

Nel modello Unico società di capitali 2014 è stato previsto un apposito prospetto di calcolo e di riporto dati relativo all'agevolazione spettante: è il quadro RS con la sezione "*Investimenti in Start-up innovative*".

La prima parte del prospetto (righi RS170-RS172) ospita l'indicazione dei dati relativi al codice fiscale della start-up nella quale è stato effettuato l'investimento o, in caso di investimento indiretto, il codice fiscale dell'Oicr o della società che investe prevalentemente in altre start-up innovative, e l'indicazione della modalità di investimento, con la necessità di riportare un apposito codice a differenziare il soggetto investitore (colonna 2).

Ricordiamo che, per gli investimenti indiretti effettuati attraverso Oicr che investono prevalentemente in start-up innovative, l'agevolazione è calcolata sull'importo totale; mentre, per

gli investimenti indiretti effettuati attraverso altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative, il beneficio è proporzionale al rapporto tra il valore delle partecipazioni possedute dall'altra società di capitali nelle start-up innovative e il valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'investimento agevolato.

Inoltre, è prevista un'altra codificazione (in colonna 3) per identificare il "tipo" di start-up in cui è effettuato l'investimento ("1" se la start-up è a vocazione sociale e ad alto valore tecnologico,"2" se l'investimento è diretto ad altra start-up innovativa) e, nelle colonne finali, l'ammontare dell'investimento agevolabile sul quale calcolare la deduzione spettante, pari al 27% o al 20%, a seconda del tipo di start-up innovative in cui è stato effettuato l'investimento.

Unico SC - i codici nei righi rs170 e rs171

Nell'esempio sopra indicato, la società può beneficiare di una deduzione dall'imponibile pari a 4.700 euro, frutto della somma dei due investimenti, ognuno pari a 10mila euro.
Quest'ammontare è, quindi, la deduzione spettante che va utilizzata nel quadro RN, per la determinazione dell'imponibile complessivo e dell'imposta dovuta.
Infatti, il totale della deduzione è indicato nel successivo rigo RS173 come segue.

unico SC - deduzione da indicare nei punti 1 e 4 del rigo rs173

L'importo - come detto - è "spendibile" a scomputo del reddito calcolato nel quadro RN ed è indicato in dichiarazione nel seguente modo.

Reddito e deduzione nei punti 2 e 3 del rigo rn6

Come si vede, la deduzione start-up abbatte il reddito di periodo fino a concorrenza del suo ammontare di reddito (determinato nel quadro RF al netto delle perdite pregresse eventuali). Nel rigo RN6, colonna 3, va quindi indicato l'importo pari al reddito di 3mila.
Nel rispetto del dettato normativo, l'eccedenza (nel nostro esempio 1.700) è riportabile in avanti e potrà essere utilizzata a riduzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo (comma 4, articolo 4, del Dm 30 gennaio 2014).
L'importo dell'eccedenza è monitorato nello stesso prospetto del quadro RS: l'eccedenza di 1.700 è esposta nel rigo RS173, colonna 5.

eccedenza al punto 5 del rigo rs173

Ora, andiamo ad analizzare due situazioni particolari.
La prima riguarda l'attribuzione di un investimento tramite, ad esempio, un Oicr (effettuato, pertanto, indirettamente); la seconda, un'attribuzione per "trasparenza".
In quest'ultimo caso, bisogna distinguere se l'ammontare dell'investimento è pervenuto al dichiarante per trasparenza:

- *ex* articolo 5 del Tuir e, quindi, nella colonna 1 dei righi da RS170 a RS172 va indicato il codice fiscale del soggetto che ha trasferito l'ammontare e va barrata la casella di colonna 4. Nell'ipotesi di soggetto partecipato che abbia effettuato investimenti in più start-up, occorre compilare un unico rigo

colonna 4 "trasparenza" nei righi da rs170 a rs172

- *ex* articolo 115 del Tuir, con indicazione, nella colonna 3 del rigo RS173, dell'eccedenza della deduzione attribuita e, nella colonna 2, del codice fiscale della società trasparente.

colonna 2 e colonna 3 del rigo rs173

In questa ipotesi, l'eccedenza che è stata attribuita in misura alla propria quota di partecipazione agli utili dal soggetto partecipato che ha effettuato l'investimento può sommarsi alla deduzione spettante, eventualmente, per investimento fatto dal soggetto dichiarante.

L'ultimo caso proposto sottintende l'adesione al regime di trasparenza (articolo 115 del Tuir) da parte della società. Anche in tale ipotesi, il soggetto che effettua l'investimento utilizza l'ammontare di deduzione calcolata nel quadro RS della propria dichiarazione, come sopra illustrato, ma va a scomputare, fino a concorrenza del reddito, l'importo nel quadro TN, dedicato ai soggetti che determinano il reddito da imputare ai propri soci secondo le regole dettate dal Tuir.
Infatti, come evidenziato nel quadro RN, anche nel quadro TN l'importo spendibile va fino a concorrenza del reddito da attribuire ai soci per trasparenza e l'eccedenza è assegnata ai soci pro quota, come esposto nell'esempio che segue.

deduzione da colonna 4 del rigo rs173 a colonna 3 del rigo tn4, con eccedenza da evidenziare nella colonn

Supponendo due soci ("A" e "B"), in regime di trasparenza, a ognuno spetterà la possibilità di dedurre dal proprio imponibile un importo pari a 1.300 (2.600 è l'eccedenza netta divisa per i due soci, ad esempio, al 50% di partecipazione agli utili).

L'eccedenza che non trova capienza nel reddito complessivo del socio è computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dichiarato nei periodi d'imposta successivi.
Infatti, ipotizzando che il socio "A" abbia un reddito imponibile pari a 1.000 e una deduzione spendibile pari a 1.300 (attribuita dalla società trasparente con codice fiscale 11111111111), lo stesso potrà utilizzare nei periodi d'imposta successivi, fino al terzo, un importo pari a 300.

Modello Unico SC del socio "A"

esempio per riportare la deduzione nell'unico SC di un socio, con eccedenza da evidenziare

Vietata la riproduzione non autorizzata

2 - continua

di
Mario Leone

URL: https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/sostegno-alle-start-up-innovative-incentivi-entrano-unico-2